



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, CONTE, FEDELI, ANGIONI, CANTINI, CUCCA, D’ADDA, DALLA ZUANNA, Stefano ESPOSITO, FATTORINI, FRAVEZZI, GIACOBBE, LEPRI, MARGIOTTA, MASTRANGELI, MATTESINI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SANGALLI, SCALIA, SILVESTRO, SPILABOTTE e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2016

Norme in materia di coordinamento e programmazione della politica nazionale della ricerca e dell’innovazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene sulla disciplina delle procedure per la definizione della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione, delineando un nuovo assetto di ruoli e responsabilità che assicurino un coordinamento dei principali indirizzi strategici nazionali nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica.

Attualmente compete al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) la predisposizione del Programma nazionale di ricerca (PNR) previa consultazione di quei Ministeri che dispongono di strutture e risorse destinate alla ricerca scientifica di natura strumentale, ossia finalizzata alle particolari esigenze di innovazione nelle materie di competenza dei Ministeri di riferimento (ambiente, salute, politiche agricole).

Il presente disegno di legge prevede che le competenze relative alla predisposizione del PNR, fulcro delle strategie di sviluppo scientifico e tecnologico del Paese, vengano trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La programmazione strategica nel settore della ricerca può così trovare un momento di sintesi e di impulso a sostegno delle politiche di sviluppo culturale, scientifico ed economico del Paese, sia a livello statale che a livello regionale.

Il mondo della ricerca, visto in un'ottica di sistema, è composto da entità non omogenee per natura giuridica e per compiti istituzionali. Si tratta di un sistema pubblico articolato con le università, gli enti nazionali di ricerca vigilati non solo dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Consiglio Nazionale delle Ricerche -

CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN, l'Istituto nazionale di Astrofisica - INAF, eccetera), ma anche dal Ministero dello sviluppo economico (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile - ENEA), dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA), dal Ministero della salute (Istituto superiore di sanità - ISS), dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CREA) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL) e persino dal Ministero dell'economia e delle finanze (Istituto italiano di tecnologia - IIT).

In questo contesto, un buon coordinamento, prima di tutto governativo, che assicuri anche il collegamento tra il sistema pubblico e il settore privato, consente di utilizzare al meglio il potenziale della «maglia nazionale» italiana dello «spazio europeo della ricerca (SER)». A tal fine si prevede di costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una «struttura di missione» agile e flessibile con mandato coincidente con quello del Governo che la nomina.

La struttura di missione ha il compito di coordinare gli interventi degli otto Ministeri a cui sono assegnate le risorse stanziare nel bilancio dello Stato per la ricerca scientifica e opera direttamente sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri. Ha al suo interno un comitato di esperti di nomina governativa, integrati da un componente designato dai presidenti degli enti nazionali di ricerca tra i presidenti in carica e

da tre rettori in carica designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in grado di dialogare con tutti i Ministeri e con gli enti e le università.

La struttura di missione interviene:

- nella fase di definizione delle priorità strategiche per l'allocazione delle risorse in sede di manovra di bilancio - identificando gli indirizzi e le priorità strategiche da inserire nel Documento di economia e finanza (DEF);

- nella fase di coordinamento delle politiche - con la definizione del quadro di programmazione nazionale, quadro di riferimento per le regioni;

- nella fase di gestione con funzioni di impulso e coordinamento delle strutture competenti dei Ministeri;

- nella programmazione economica in ambito CIPE;

- nella fase di valutazione dell'efficacia degli interventi.

La struttura di missione ha il compito di raccordare il quadro nazionale con le politiche regionali e dell'Unione europea. La collocazione al più alto livello governativo consentirà un' incisiva azione anche in fase di definizione delle priorità a livello europeo, rafforzando la ricaduta nazionale rispetto all'accesso alle risorse per la ricerca a carico del bilancio dell'UE. Tali risorse sono di entità considerevole, sono destinate alle principali politiche europee - ricerca, energia, ambiente, coesione territoriale, agricola, pesca, eccetera - e rappresentano un riferimento costante anche per le regioni che sviluppano le politiche territoriali di ricerca.

La revisione delle procedure comporta anche un adeguamento delle modalità di funzionamento della Commissione per la ricerca e l'innovazione del CIPE. Il coordinamento

della Commissione per la ricerca del CIPE passa dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il quadro che si propone valorizza anche il ruolo del Parlamento che avrà un confronto al più alto livello istituzionale, una completa rappresentazione degli strumenti di programmazione e la valutazione delle politiche pubbliche, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, in quanto si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri acquisisca il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul PNR.

Il Comitato di esperti che opera nella struttura di missione con un coordinatore di nomina diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, consente di attivare un dialogo continuo con tutti i Ministeri per coordinare piani, programmi, emergenze e individuare buone pratiche nella gestione dei bandi (si pensi alla complessità dei contratti di ricerca nel partenariato pubblico/privato e della rendicontazione UE/nazionale e regionale).

Le norme transitorie prevedono, tra l'altro, in sede di prima applicazione, un'attività di analisi sul sistema degli enti di ricerca per valutare prospettive di riorganizzazione evidenziando per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, e i risultati conseguiti negli ultimi tre anni, da esporre in coerenza con le specifiche missioni. È prevista altresì la soppressione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) le cui funzioni sono assunte dal Comitato previsto con le modifiche introdotte dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Coordinamento e programmazione e della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Coordinamento e programmazione nazionale)* - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.

2. Per la struttura di missione sono utilizzate unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.

3. La struttura di missione:

a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel Documento di economia e finanza;

b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente

e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni;

c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predispone relazioni periodiche;

d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;

e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale; per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo; per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;

f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;

g) acquisisce dati e informazioni dalle Amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (ANVUR);

h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione ricerca e innovazione e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.

4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è costituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato Comitato di esperti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico,

tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e un presidente di ente nazionale di ricerca in carica, designato dai presidenti degli enti nazionali di ricerca.

5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) valuta, preliminarmente all'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all'articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza»;

b) al comma 2, le parole «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

(Abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è abrogato.

2. Ogni riferimento della normativa al Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 204 del 1998, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, con il compito di predisporre in prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca.

2. Il Programma nazionale della ricerca di cui a comma 1 dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordina-

mento evidenziando, tra l'altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, e i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.